

RICORSO N. 7439

UDIENZA DEL 15/02/2016

SENTENZA N. 32/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

1. Pres. **Vittorio RAGONESI** - Presidente
2. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente
3. Prof. **Mario LIBERTINI** - Componente

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COSIMO VATTIMO

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Rilevato che il sig. Cosimo Vattimo ha depositato un ricorso (n. 7439) avverso il provvedimento n. 65/2015, di parziale accoglimento dell'opposizione, proposta da *Andreas Stihl AG&Co.*, avverso il proprio marchio «*Super Steel*

Considerato che, ai sensi dell'art. 136, comma 1, del CPI «1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi»;

che il Vattimo non ha depositato alcuna prova della notifica, cui pure era tenuto, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., secondo i quali, l'attività di notificazione consiste nella consegna di copia dell'atto, conforme all'originale, al destinatario e nella conseguente attestazione di avvenuta ricezione dell'atto da parte di quest'ultimo;

che, come si è detto, nella specie, manca ogni attività di notificazione compiuta dai soggetti abilitati dalla legge ad effettuarla (vale a dire da parte degli ufficiali giudiziari ovvero dagli avvocati autorizzati, a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 53 del 1994);

che, pertanto, difettando la « prova delle avvenute notifiche», ai sensi del dell'art. 136, comma 1, seconda parte, del CPI, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza che occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, in mancanza di controparti costituite.

P.Q.M.


La Commissione,

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 15 febbraio 2016.


Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Depositato in Segreteria

Addi 20 maggio 2016

IL SEGRETARIO

